



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

Vigilanza, controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza sono affidate al **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, coadiuvato nel suo operato dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) che fornisce le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esercita le sue funzioni di vigilanza in base all'**articolo 4** del [D. Lgs. n. 104/2012](#); tra queste rientrano, ai sensi dell'**articolo 10**:

- la vigilanza sul rispetto del decreto e dei regolamenti da parte di distributori e fornitori;
- la promozione di campagne di informazione a carattere educativo e promozionale;
- l'organizzazione di controlli di conformità dei prodotti disciplinati, attraverso il prelievo di campioni dei medesimi e la richiesta di tutte le informazioni necessarie alle parti interessate;
- lo svolgimento di analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio d'informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE ai fini della vigilanza;
- informa la Commissione Europea dei risultati dell'attività di sorveglianza.

Il ruolo della Camera di Commercio e della Guardia di Finanza

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale per le attività di vigilanza, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di finanza.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono invece svolte dall'Agenzia delle Dogane.

Modalità di verifica:

- **controlli visivi**, volti a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
- **controlli documentali**, volti a verificare la documentazione tecnica realizzata dal fornitore;
- **controlli fisici**, consistenti nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili. È sempre accompagnato anche da un controllo documentale. Le Camere di Commercio sono tenute ad affidare tali verifiche a laboratori autorizzati/accreditati.

Attività di Controllo e Poteri del Ministero inerenti l'attività di Vigilanza

Le attività di controllo e i poteri del Ministero delle Imprese e del Made in Italy inerenti l'attività di vigilanza sono elencate all'articolo 12 del [D. Lgs. n. 104/2012](#).

Una volta accertato che l'etichetta, la scheda informativa o la documentazione sono assenti, incomplete, inesatte, non redatte in lingua italiana o **insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati, il Ministero ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio** non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio.

Se entro i trenta giorni non viene regolarizzata la situazione, **vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto** sul territorio nazionale e ne **ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo**.

Se il Ministero **accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o generare confusione** negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse essenziali durante l'uso, **ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio** non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. **Se entro trenta giorni non viene regolarizzata la situazione, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio** del prodotto sul territorio nazionale e ne **ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo**.

Sanzioni

Come stabilito dall'**articolo 13** del [D. Lgs. n. 104/2012](#), le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie:

fornitori:

- da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;
- da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;
- da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;

distributori:

- da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;
- da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale

scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

Controlli

La Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna è organo di vigilanza del mercato in alcuni ambiti stabiliti per legge e interviene entro limiti di competenza territoriali e settoriali secondo quanto disposto dall'art 2 della Legge 580/93 e dalla legislazione vigente.

Presso la Camera è presente l'Ufficio Vigilanza sul mercato che svolge controlli, anche congiunti con altri organi, nei seguenti settori:

1. Sicurezza e conformità dei prodotti

- giocattoli
- prodotti elettrici
- dispositivi di protezione individuale di prima categoria
- progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
- sicurezza prodotti ai sensi dell'art. 102 e seguenti del Codice del consumo

2. Etichettatura e informazione al consumatore

- etichettatura di prodotti tessili
- etichettatura di prodotti calzaturieri
- informazioni su consumo carburante e emissione CO2 delle auto nuove
- informazione su efficienza energetica di prodotti connessi all'energia

I controlli, anche online, riguardano le imprese che producono, importano, distribuiscono i prodotti che ricadono in tali ambiti e vengono svolti secondo le norme vigenti (legge 689/81 e norme settoriali speciali) e in base a procedure stabilite a livello nazionale o locale.

Le attività di controllo comportano l'esercizio delle attività ispettive attraverso:

- controlli di tipo visivo. Tali controlli consentono di verificare il rispetto formale della normativa di riferimento (presenza indicazioni obbligatorie riferite al prodotto in esame e assenza di non conformità palesi);
- controlli di tipo documentale sui fascicoli tecnici relativi ai prodotti. Tali controlli sono eseguiti in back office con l'ausilio degli organismi notificati e sono volti ad accertare la conformità dei prodotti in relazione alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa cogente e volontaria;
- controlli fisici. Consistono in prelievo di prodotti da sottoporre a prove di laboratorio. Tali controlli sono volti ad accertare le caratteristiche costruttive dei prodotti con l'intervento di organismi notificati /laboratori autorizzati.

L'attività di vigilanza viene esercitata a seguito di segnalazioni, piani di vigilanza e protocolli d'intesa che comportano programmazione nazionale o locale. I criteri di individuazione dei soggetti/prodotti da controllare sono previsti nelle procedure adottate e, salvo eccezioni determinate comunque da criteri oggettivi, sono il risultato di un'estrazione casuale da elenchi.

